



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 maggio 2017  
(OR. en)

9480/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0360 (COD)**

---

---

**EF 103  
ECOFIN 434  
CCG 16  
CODEC 873**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il periodo transitorio per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e del trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate in valute non nazionali degli Stati membri (prima lettura) = Compromesso della presidenza

---

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso finale della presidenza per il Coreper sulla proposta della Commissione in oggetto.

## Proposta di

### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il periodo transitorio per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e del trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate in valute non nazionali degli Stati membri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) (principio internazionale d'informativa finanziaria) 9 *Strumenti finanziari*. Il principio mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie. Relativamente alla rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie, esso sostituisce l'International Accounting Standard (principio contabile internazionale ) (IAS) 39.
- (2) La Commissione europea ha adottato l'IFRS 9 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione<sup>3</sup>. Conformemente a tale regolamento, ogni ente che utilizza gli IFRS per redigere il proprio bilancio sarà tenuto ad applicare l'IFRS 9 a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario dell'ente che inizia il 1° gennaio 2018 o successivamente.
- (3) L'applicazione dell'IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e conseguentemente una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Mentre sono in corso le discussioni sul trattamento normativo a lungo termine degli accantonamenti, è opportuno adottare nel regolamento (UE) n. 575/2013 disposizioni transitorie che consentano agli enti di attenuare il potenziale e significativo impatto negativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).

(4) Se il bilancio di apertura di un ente alla data di prima applicazione dell'IFRS 9 nel 2018 mostra una diminuzione del capitale primario di classe 1 dovuto all'aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti (al netto degli effetti fiscali) rispetto al bilancio di chiusura al giorno precedente, per un periodo transitorio dovrebbe essere consentito all'ente di includere nel suo capitale primario di classe 1 una porzione degli accantonamenti accresciuti per perdite attese su crediti. Tale periodo transitorio dovrebbe avere una durata di 5 anni e dovrebbe avere inizio il primo giorno del 2018 in cui l'ente applica per la prima volta l'IFRS 9. La porzione di accantonamenti per perdite attese su crediti che può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio dovrebbe diminuire nel corso del tempo, fino a zero, per giungere alla piena attuazione nel giorno immediatamente successivo al termine del periodo transitorio.

(5) Gli enti dovrebbero decidere se applicare o meno tali disposizioni transitorie e informare di conseguenza l'autorità competente. Al fine di attenuare il potenziale e significativo impatto sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti, un ente dovrebbe avere la possibilità di modificare una tantum la sua decisione iniziale di applicare le disposizioni transitorie relative all'introduzione dell'IFRS 9, previa autorizzazione dell'autorità competente che dovrebbe garantire che tale decisione non sia motivata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

(6) Poiché gli accantonamenti sostenuti dopo il primo giorno del 2018 in cui l'ente applica per la prima volta l'IFRS 9 potrebbero aumentare in modo significativo e inatteso a causa di un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, agli enti dovrebbe essere concesso un alleggerimento aggiuntivo in tali casi mediante le disposizioni transitorie. Nello specifico, se i nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti sostenuti da un ente superano una determinata soglia, che dovrebbe essere definita come percentuale della somma degli accantonamenti IFRS 9 di categoria 1 e categoria 2 alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, all'ente dovrebbe essere consentito di includere nell'importo che può aggiungere al suo capitale primario di classe 1 la parte dei nuovi accantonamenti sostenuti che superano tale soglia.

(7) Gli enti che beneficiano di disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto sul capitale primario di classe 1 degli accantonamenti per perdite attese su crediti dovrebbero essere tenuti ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali di vigilanza direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti così da assicurare che non ricevano un alleggerimento inappropriato dei requisiti patrimoniali. Per esempio le rettifiche di valore su crediti specifiche di cui viene ridotto il valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito dovrebbero essere ridotte per un fattore tale che abbia l'effetto di aumentare il valore dell'esposizione. Ciò assicurerebbe che un ente non benefici sia di un aumento del suo capitale primario di classe 1 grazie alle disposizioni transitorie sia di una riduzione del valore dell'esposizione.

(8) Gli enti dovrebbero rendere pubblici i loro coefficienti patrimoniali e coefficienti di leva finanziaria con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 di cui al presente regolamento, di modo che il pubblico possa determinare l'impatto di queste disposizioni su tali coefficienti. Qualora un ente decidesse di non applicare tali disposizioni transitorie, non gli dovrebbe essere richiesto di renderne pubblici gli effetti.

(9) È altresì opportuno prevedere disposizioni transitorie per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni disponibile per esposizioni nei confronti del debito di taluni soggetti del settore pubblico degli Stati membri denominato in valute non nazionali degli Stati membri. Il periodo transitorio dovrebbe avere una durata di tre anni a partire dal 1° gennaio 2018 per le esposizioni di questo tipo sostenute il [inserire data di adozione in sede di pubblicazione del testo] o successivamente, mentre le esposizioni di questo tipo sostenute prima di tale data dovrebbero essere oggetto di una clausola grandfathering e continuare a beneficiare di un'esenzione per le grandi esposizioni.

(10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento e il perfezionamento della normativa UE vigente per garantire l'applicazione di requisiti prudenziali uniformi agli enti creditizi e alle imprese di investimento in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

### Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1) dopo l'articolo 473 è inserito il seguente nuovo articolo 473 bis:

"Articolo 473 bis  
Introduzione dell'IFRS 9

1. In deroga all'articolo 50, fino al termine del periodo transitorio di cui al paragrafo 6 gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, gli enti che a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, e gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili in conformità della direttiva 86/635/CEE che utilizzano un modello per le perdite attese su crediti che è lo stesso utilizzato nei principi contabili adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l'importo calcolato quale somma di quanto segue:

a) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l'importo ( $AB_{SA}$ ) calcolato secondo la formula seguente:

$$AB_{SA} = (A_{2,SA} + A_{4,SA}) \cdot f$$

dove:

$A_{2,SA}$  = l'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al paragrafo 2;

$A_{4,SA}$  = l'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importati calcolati conformemente al paragrafo 3;

$f$  = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

b) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'importo ( $AB_{IRB}$ ) calcolato secondo la formula seguente:

$$AB_{IRB} = (A_{2,IRB} + A_{4,IRB}) \cdot f$$

dove:

$A_{2,IRB}$  = l'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al paragrafo 2 e adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);

$A_{4,IRB}$  = l'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3 adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);

f = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

2. Gli enti calcolano separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, gli importi  $A_{2,SA}$  and  $A_{2,IRB}$  di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del paragrafo 1 quale il maggiore degli importi alle lettere a) e b) del presente paragrafo:

a) zero;

b) l'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al punto i), ridotto dell'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al punto ii):

- i) la somma delle perdite attese su crediti nei dodici mesi successivi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, e l'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9;
- ii) l'importo totale delle perdite per riduzione di valore su attività finanziarie classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza e attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da strumenti rappresentativi di capitale, quali definiti al paragrafo 9 dello IAS 39, determinate conformemente ai paragrafi 63, 64, 65, 67, 68 e 70 dello IAS 39 di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione al 31 dicembre 2017 o al giorno antecedente la data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9.

3. Gli enti calcolano separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'importo al netto delle imposte di cui l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

- a) la somma delle perdite attese su crediti nei dodici mesi successivi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, e l'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A del regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione, alla data di riferimento del bilancio;

b) la somma delle perdite attese su crediti nei dodici mesi successivi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, e l'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9.

4. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, se l'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20% dell'importo al netto delle imposte di cui alla lettera b) di quel paragrafo, gli enti fissano il valore di  $A_{4,SA}$  all'importo positivo, risultante dal calcolo in conformità del paragrafo 3, che supera il 20% dell'importo al netto delle imposte per le esposizioni di cui al paragrafo 3, lettera b); altrimenti fissano  $A_{4,SA}$  a zero.

Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, se l'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al paragrafo 3, dopo aver applicato le lettere b) e c) del paragrafo 5, è superiore al 20% dell'importo al netto delle imposte per le esposizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 3, gli enti fissano il valore di  $A_{4,IRB}$  all'importo positivo, risultante dal calcolo in conformità del paragrafo 3, dopo aver applicato le lettere b) e c) del paragrafo 5, che supera il 20% dell'importo al netto delle imposte per tali esposizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), prima di applicare la lettera c) del paragrafo 5; altrimenti fissano il valore di  $A_{4,IRB}$  a zero.

5. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, si applicano i paragrafi da 2 a 4 come segue:

- a) per il calcolo di  $A_{2,IRB}$  gli enti riducono ciascuno degli importi calcolati conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) della somma degli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9. Se per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), a zero. Se per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii) il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), a zero;

- b) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a) con la somma delle perdite attese su crediti nei dodici mesi successivi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, e l'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A del regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera a), a zero;
- c) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b) con la somma delle perdite attese su crediti nei dodici mesi successivi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, e l'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A del regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9 diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera b), a zero;

6. Per calcolare gli importi  $AB_{SA}$  e  $AB_{IRB}$  di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del paragrafo 1, gli enti applicano il seguente fattore:

- a) 0,95 nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- b) 0,85 nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- c) 0,7 nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- d) 0,5 nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- e) 0,25 nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1° gennaio 2018 adeguano le date di cui alle lettere da a) a e) del primo comma del presente paragrafo perché corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche. Per gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 2018, il 2018 rimane l'anno in cui ha inizio il periodo transitorio.

7. Se un ente include nel proprio capitale primario di classe 1 un importo conformemente al paragrafo 1, l'ente ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che utilizzano qualunque dei seguenti elementi in modo tale da non tenere conto degli effetti che gli accantonamenti per perdite attese su crediti che ha incluso nel suo capitale primario di classe 1 hanno su tali elementi:

- a) l'importo delle attività fiscali differite dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 48, paragrafo 4;
- b) il valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 111, paragrafo 1.

Le rettifiche di valore su crediti specifiche di cui è ridotto il valore dell'esposizione sono moltiplicate per il seguente fattore di graduazione  $sf$ :

$$sf = 1 - \frac{AB_{SA}}{RA_{SA}}$$

dove:

$AB_{SA}$  = l'importo al netto delle imposte calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera a);

$RA_{SA}$  = l'importo totale al netto delle imposte delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

- c) l'importo degli elementi di classe 2 calcolati conformemente all'articolo 62, lettera d);

8. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che scelgono di applicare il presente articolo pubblicano l'importo dei fondi propri, del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1, del coefficiente di capitale primario di classe 1, del coefficiente di capitale di classe 1, del coefficiente di capitale totale e del coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non applicassero il presente articolo.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana, entro il [31 dicembre 2017], orientamenti sugli obblighi di informativa stabiliti nel presente articolo.

9. Un ente decide se applicare o meno il trattamento di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l'autorità competente della sua decisione entro [un mese dalla data di applicazione del presente regolamento]. Durante il periodo transitorio un ente può modificare una sola volta la sua decisione di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo, se ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. Gli enti rendono pubblica la decisione adottata in conformità del presente comma.

Un ente che ha deciso di applicare il trattamento di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l'autorità competente della sua decisione entro il [un mese dalla data di applicazione del presente regolamento]. In tal caso l'ente fissa il valore di  $A_4$  di cui al paragrafo 1 a zero. Durante il periodo transitorio, un ente può decidere una volta di revocare la sua decisione iniziale e di applicare il paragrafo 4 se ha ricevuto l'autorizzazione preliminare in questo senso da parte dell'autorità competente. Gli enti rendono pubblica la decisione adottata in conformità del presente comma.

**3) all'articolo 493 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5, 6 e 7:**

"4. In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni elencate al paragrafo 5 che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6, fino ai seguenti limiti:

- a) 100% del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2018;
- b) 75% del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2019;
- c) 50% del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2020.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

5. Il trattamento di cui al paragrafo 4 si applica alle seguenti esposizioni:

- a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
- b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
- c) altre esposizioni attribuibili a – o garantite da – amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
- d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2;
- e) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2.

Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, il trattamento di cui al paragrafo 4 si applica solo a elementi dell'attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da questi garantiti, trattati come esposizioni verso un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell'attivo o altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da questi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un'amministrazione regionale o un'autorità locale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4, il trattamento di cui al paragrafo 4 si applica solo se le esposizioni verso quell'amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2.

6. Il trattamento di cui al paragrafo 4 si applica solo se un'esposizione di cui al paragrafo 5 soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) all'esposizione sarebbe assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% conformemente all'articolo 495, paragrafo 2 nella versione vigente anteriormente al 1° gennaio 2018;
- b) l'esposizione è stata sostenuta il [inserire data di adozione in sede di pubblicazione del testo] o successivamente.

7. Un'esposizione di cui al paragrafo 5 sostenuta prima del [inserire data di adozione in sede di pubblicazione del testo] e a cui al 31 dicembre 2017 era stato assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% conformemente all'articolo 495, paragrafo 2, è esentata dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1."

## Articolo 2

### Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---